

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTO** il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

**VISTO** il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

**VISTE** le istanze ricevute da alcuni fabbricanti e importatori, con le quali sono state richieste iscrizioni in tariffa di nuovi prodotti e modifica delle denominazioni di prodotti già iscritti, per le quali risulta conclusa la relativa istruttoria procedimentale;

**CONSIDERATO** che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa è disciplinato dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, ed è effettuato in base ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori, secondo le ripartizioni delle rispettive tabelle pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere all'inserimento e alla variazione di denominazione di alcune marche di tabacchi lavorati, nella tariffa di vendita;

**CONSIDERATO** che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa di settore, si riserva comunque di svolgere, successivamente all'iscrizione in tariffa, ulteriori attività di controllo e di monitoraggio dei prodotti del tabacco commercializzati per il tramite della rete di vendita ufficiale;

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA****ARTICOLO 1**

1. Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nella tariffa di vendita risultante dalla tabella di ripartizione di cui all'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in conformità ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fabbricanti e dagli importatori:



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

## TABELLA B - SIGARI

Marca	Conf.ne	Euro/Kg. conv.le	Euro/ conf.ne
AMBASCIATOR ITALICO STORICO RISERVA	da 10 pezzi	2.000,00	100,00
AMBASCIATOR ITALICO TORPEDO	da 1 pezzo	4.000,00	20,00
AS DE ORO	da 10 pezzi	3.140,00	157,00
CUCHILLO PARADO	da 10 pezzi	2.760,00	138,00
FLOR DE COPAN ROSAS 20 ANIVERSARIO GRAN RESERVA	da 10 pezzi	2.800,00	140,00
JILGUERO	da 10 pezzi	3.320,00	166,00
LA CORONELA	da 10 pezzi	3.700,00	185,00
LUCERO	da 10 pezzi	3.240,00	162,00
OLIVA CONNECTICUT RESERVE DOUBLE TORO	da 10 pezzi	1.800,00	90,00
ROMEO Y JULIETA CUPIDOS	da 20 pezzi	4.600,00	460,00
SAMPETRINA	da 10 pezzi	2.940,00	147,00
TENIENTE ANGELA	da 10 pezzi	3.320,00	166,00
TIERRA BLANCA	da 10 pezzi	3.040,00	152,00
TOSCANO GARIBALDI IL GRANDE 5 SIGARI	da 5 pezzi	260,00	6,50
TOSCANO TERRE	da 5 pezzi	312,00	7,80

## ARTICOLO 2

1. Le denominazioni delle seguenti marche di tabacco lavorato sono così modificate:

SIGARETTE		
Codice	DA	A
7	821 BIANCA	821 ARGENTO
3104	821 CAMOUFLAGE	821 CAMOU

## ARTICOLO 3

1. Per l'effetto di quanto riportato agli articoli 1 e 2, la tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è aggiornata e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse